

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 56 DEL 26.11.2012

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio comunale limitatamente agli aspetti rimessi dalla legge e dallo statuto all'autonomia e discrezionalità del Consiglio, rinviando, per quanto qui non contenuto, alle disposizioni di legge e statutarie, nonché ai principi dell'ordinamento comunale e, ove necessario, a quelli dell'ordinamento giuridico generale, con riferimento particolare all'art. 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale".
2. L'applicazione del presente regolamento spetta al Sindaco, coadiuvato dal Segretario comunale. In caso di dubbi sulla sua interpretazione, il Sindaco decide sentita la Conferenza dei capigruppo e, ove ne sia fatta richiesta da parte dei Consiglieri, rimette al Consiglio le relative decisioni.

ART. 2

CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio comunale viene convocato, per la trattazione degli argomenti di propria competenza stabiliti dalla legge, dal Sindaco o su iniziativa di almeno un quinto dei componenti il Consiglio, nonché dal Prefetto, previa diffida al Sindaco, ove questi ometta di provvedere alla convocazione, sussistendone l'obbligo. La convocazione su iniziativa di un quinto dei Consiglieri, da effettuarsi entro il termine di venti giorni, avviene sulla base d'una espressa richiesta al Sindaco formulata per iscritto, contenente l'indicazione precisa degli argomenti da trattare con le relative proposte. Indipendentemente dalla rituale richiesta di convocazione del Consiglio, il Sindaco inserisce comunque all'ordine del giorno della prima seduta utile gli argomenti proposti dai Consiglieri, anche singolarmente, purchè rientranti nella competenza dello stesso, nonché le mozioni, interpellanze ed interrogazioni delle quali sia fatta richiesta di trattazione in adunanza consiliare.
Ove la richiesta di trattazione degli argomenti proposti non venga accolta, il Sindaco ne dà adeguata motivazione del rifiuto, il quale deve essere supportato da conforme parere del Segretario comunale. E' in facoltà del Sindaco inserire comunque all'ordine del giorno gli argomenti richiesti dai Consiglieri, rimettendo al Consiglio comunale il giudizio in ordine alla propria competenza sugli stessi.

ART. 3

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio viene effettuata mediante appositi avvisi scritti, contenenti gli argomenti all'ordine del giorno, da notificarsi a ciascun Consigliere. A tale scopo, ove il Consigliere non abbia la residenza nel Comune, è tenuto ad eleggere quivi il domicilio, comunicandone il recapito al Segretario comunale. Nel caso il Consigliere non abbia nè la residenza, nè abbia eletto domicilio nel Comune, ovvero su espressa richiesta dello stesso, la notificazione si considererà come validamente effettuata anche a mezzo di trasmissione dell'avviso per via telematica, od a mezzo fax e, in assenza di ciò, mediante suo deposito presso la Segreteria comunale.
2. Gli avvisi di convocazione debbono essere notificati ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data stabilita, escluso i festivi, garantendo che gli atti inerenti gli argomenti all'ordine del giorno siano disponibili presso la Segreteria comunale, od eventuale altro accessibile locale

della sede municipale, per la consultazione da parte degli stessi per un congruo periodo di tempo, tenuto conto della loro complessità, comunque non inferiore a ventiquattro ore prima, fatte salve questioni di particolare urgenza, per le quali il Consiglio può derogarvi con il voto della maggioranza dei Consiglieri. Per quanto attiene gli argomenti relativi a bilancio di previsione, verifica generale degli equilibri di bilancio, assestamento generale del bilancio, conto consuntivo, PGT e sue varianti, programma delle opere pubbliche, linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, adozione di nuovo statuto e nuovi regolamenti, l'avviso di convocazione deve essere notificato almeno cinque giorni prima della data di convocazione e i relativi atti debbono essere depositati per la loro consultazione contestualmente alla notificazione dell'avviso, fatti salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni di legge e dal regolamento di contabilità per il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. La consultazione degli atti da parte dei Consiglieri comprende, oltre che le proposte di deliberazione, anche tutti gli altri atti e documenti nelle stesse citati.

3. Contestualmente alla notificazione ai Consiglieri, l'avviso di convocazione viene trasmesso al Revisore dei Conti e dell'adunanza del Consiglio viene data notizia alla cittadinanza mediante affissione di avviso all'Albo pretorio e di manifesti negli appositi spazi istituzionali. Tale avviso deve contenere, per quanto possibile ed evitando costi eccessivi per la stampa dei manifesti, un'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno anche per quanto concerne interpellanze, mozioni, interrogazioni, ecc.

ART. 4 SESSIONI

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria per lo svolgimento dei propri lavori, indipendentemente dagli argomenti all'ordine del giorno e dai soggetti da cui promana l'iniziativa.

2. La sessione è urgente allorchè si presenti la necessità di trattare questioni che non ammettono indugio, sicchè non possa essere rispettata l'ordinaria procedura di convocazione. In questo caso l'avviso di convocazione è sufficiente venga notificato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della data prevista per l'adunanza, ma è necessario che gli estremi dell'urgenza vengano riconosciuti con votazione favorevole di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio, ove essa venga contestata da qualcuno di loro.

3. La sessione può svolgersi in una o più sedute, da indicarsi nell'avviso di convocazione, ed in tal caso i Consiglieri sono automaticamente convocati per le adunanze ivi previste, senza necessità di ripetere la notifica dell'avviso nemmeno ai Consiglieri che fossero assenti in taluna di esse. Ove una seduta, o la serie di sedute previste, non fosse sufficiente per la trattazione completa degli argomenti inseriti all'ordine del giorno, il Sindaco può, seduta stante, comunicare ai Consiglieri presenti la data, o le date, di proseguimento dei lavori, che può essere anche immediatamente successiva, intendendosi essi convocati senza più bisogno di ulteriore notificazione di avviso, il quale deve essere notificato invece ai Consiglieri assenti, osservando i termini indicati nell'art. 3, comma 2, in quanto possibile, o, altrimenti, entro il giorno successivo alla seduta consiliare rimasta non conclusa.

4. L'avviso di convocazione può contenere l'indicazione anche della data per l'eventuale seduta di seconda convocazione, ove non dovesse essere raggiunto il quorum strutturale per dar corso alla seduta di prima convocazione, ovvero esso sia venuto meno nel corso del suo svolgimento. Ove l'avviso non contenga l'indicazione della data per la seduta di seconda convocazione, il Consiglio va convocato seguendo la procedura ordinaria. Ove il quorum strutturale non sia stato raggiunto, o sia venuto meno, in una della serie di sedute previste, quelle successive si trasformano automaticamente in sedute di seconda convocazione, senza che ciò comporti la necessità di ripetere la notifica dell'avviso ai Consiglieri presenti. Nella seduta in cui sia constatato il mancato raggiungimento, o il venire meno, del quorum strutturale, il Sindaco

può, seduta stante, comunicare ai Consiglieri presenti la data, o le date, che può essere anche immediatamente successiva, per il proseguimento dei lavori in seduta di seconda convocazione, senza formalità di ulteriore avviso scritto, il quale deve essere notificato ai soli Consiglieri assenti.

ART. 5

PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio comunale si svolgono, presso l'apposita sala delle adunanze dell'edificio municipale, in forma pubblica.
2. Le sedute si svolgono in forma segreta allorchè la trattazione dell'argomento, per il suo oggetto, o per lo sviluppo della discussione che ne consegua, comporti l'espressione di giudizi ed apprezzamenti di natura personale su soggetti estranei al Consiglio, o componenti dello stesso, che non siano soltanto di natura politica.

ART. 6

QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

1. Per la validità delle adunanze consiliari è richiesta la presenza di almeno sei Consiglieri per le sedute di prima convocazione, di quattro Consiglieri per quelle di seconda convocazione.
2. Le deliberazioni si ritengono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, prevalendo, in caso di parità fra voti favorevoli e contrari, il raggruppamento dei voti in cui è contenuto quello del presidente.
3. L'esito della votazione, avvenuta in modo palese, viene accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio coadiuvato dal Segretario. In caso di votazione a mezzo di schede segrete, il Presidente si fa assistere, oltre che dal Segretario, da due Consiglieri, uno della maggioranza ed uno della minoranza, da egli stesso scelti quali scrutatori.
4. Le maggioranze indicate nei commi precedenti non si applicano allorchè il Consiglio deliberi in ordine all'approvazione o modificazione dello statuto, nonchè alla mozione di sfiducia, nei quali trovano applicazione le speciali disposizioni di legge - art. 6, comma 4 ed art. 52 D.Lgs 267/00 - prevedenti maggioranze qualificate.

ART. 7

MODALITA' DI VOTAZIONE

1. La votazione avviene normalmente in forma palese mediante alzata di mano. Si svolge, invece, a mezzo di schede segrete, allorchè essa comporti apprezzamento di persone. La votazione è per appello nominale, ove riguardi una mozione di sfiducia.
2. La votazione a mezzo di schede segrete viene eseguita per collegi separati, uno per la maggioranza e uno per la minoranza, allorchè si tratti di nominare dei rappresentanti che debbano promanare dai distinti Gruppi consiliari. Accertato e proclamato l'esito della votazione, senza che vengano mosse contestazioni, le schede usate per la stessa vengono distrutte a cura del Segretario.
3. Il Consigliere presente in aula al momento della votazione, il quale non voti nè a favore, nè contro la proposta di deliberazione, si considera astenuto dalla stessa.
4. Nel verbale della deliberazione debbono essere indicati i nominativi dei Consiglieri che abbiano votato contro, o che si siano astenuti.
5. Ove l'esito della votazione risulti confuso, o venga immediatamente contestato da taluno dei Consiglieri, essa viene ripetuta seduta stante. Non si fa luogo a ripetizione della votazione quando la seduta è terminata.

ART. 8

OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il Consigliere deve astenersi dal partecipare sia alla discussione che alla votazione, allontanandosi inoltre dall'aula, allorchè si tratti di argomenti che lo interessino direttamente, o che interessino un suo parente od affine fino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non sussiste, ove si tratti di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non quando sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto degli stessi ed un interesse specifico del Consigliere, o di un suo parente od affine fino al quarto grado.

ART. 9

PRESIDENZA E SUOI POTERI

1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco o dal presidente del Consiglio Comunale se nominato ai sensi dell'art.6 dello Statuto. In caso di sua assenza od impedimento esso è presieduto dal Vicesindaco o dal Vicepresidente del Consiglio Comunale se nominato e, in caso di assenza od impedimento di entrambi, da altro Assessore, secondo l'ordine di anzianità risultante dal provvedimento di nomina della Giunta. Sia il Vicesindaco che gli altri Assessori, per poter svolgere le funzioni vicarie di presidente, debbono rivestire la carica di Consigliere comunale. Nell'eventualità di contemporanea assenza od impedimento sia del Sindaco/Presidente, sia del Vicesindaco/Vicepresidente, sia degli altri Assessori, la presidenza viene assunta dal Consigliere anziano, intendendosi per tale colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, esclusi i candidati alla carica di Sindaco.
2. Spetta al Sindaco/Presidente redigere l'ordine del giorno da sottoporre alla trattazione del Consiglio, provvedere alla convocazione dello stesso, nonchè curare l'ordinato e corretto svolgimento dei lavori, con facoltà di espellere dall'aula delle riunioni coloro che, semplici cittadini o Consiglieri comunali, ne siano causa di turbamento in ragione della condotta tenuta, e di sospendere od interrompere la seduta ove la stessa non possa essere utilmente proseguita. Egli concede e toglie la parola ai Consiglieri, stabilisce i criteri e l'ordine di trattazione degli argomenti, con facoltà di modificare quello previsto nell'avviso di convocazione, proclama il risultato della votazione, invita i Consiglieri ad allontanarsi dall'aula ove sia a conoscenza di situazioni in cui, in relazione agli argomenti trattati, ne sussista l'obbligo.

ART. 10

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze hanno inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione, previo appello nominale dei Consiglieri da parte del Segretario. Qualora il numero dei Consiglieri presenti non sia sufficiente a far ritenere valida la seduta, il presidente ha facoltà di posticipare fino ad un'ora l'inizio della stessa. Ove il numero legale venisse meno nel corso della seduta, questa può essere sospesa fino ad un quarto d'ora, onde consentire il ripristino dello stesso. Rimane ferma, comunque, la facoltà del Consiglio di derogare ai termini suddetti, ove si renda necessario provvedere all'assunzione di atti di rilevante importanza. Sia nel caso di mancato raggiungimento iniziale del numero legale, sia in quello di successivo venire meno dello stesso nel corso della seduta, viene redatto apposito verbale riportante i nominativi dei Consiglieri intervenuti. La durata della seduta può essere stabilita dal Consiglio al suo inizio, o durante il suo svolgimento, fermo rimanendo che la stessa non può essere superiore a quattro ore.
2. I Consiglieri occupano il posto loro assegnato dal Presidente al momento dell'insediamento, osservandosi a tale scopo il criterio di collocare vicini, senza soluzione di

continuità, i Consiglieri facenti parte dello stesso Gruppo.

ART. 11 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. La condotta dei Consiglieri, tenuto conto della natura pubblica della carica, deve essere improntata a canoni di correttezza, lealtà e rispetto reciproco, in modo che possano essere mantenuti elevati il prestigio ed il decoro del Comune. Essi effettuano gli interventi rivolti verso il Presidente o gli altri Consiglieri, godendo della più ampia facoltà di critica, evitando tuttavia ogni giudizio sulle qualità personali o riferimenti alla vita privata di chicchessia. Ove l'argomento in trattazione dovesse comportare la necessità di esprimere apprezzamenti personali, la seduta deve svolgersi in forma segreta.

ART. 12 ORDINE DI TRATTAZIONE

1. La trattazione degli argomenti avviene secondo l'ordine stabilito nell'avviso di convocazione, fatta salva comunque la facoltà del Presidente di apportarvi delle variazioni, anticipando o posticipando taluno di essi, ovvero stralciandoli dall'ordine del giorno. Tale variazione può essere proposta al Presidente anche dai Consiglieri, rimanendo rimessa alla sua discrezionalità l'accoglimento o meno della stessa.

2. Prima della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ha facoltà di effettuare brevi comunicazioni su fatti e circostanze di particolare rilevanza. Analoghe comunicazioni possono essere fatte anche dai Consiglieri, i quali sono tenuti però a presentarle per iscritto al Presidente non oltre dieci minuti prima dell'inizio della seduta, affinché questi possa valutarne la rilevanza, dandone egli stesso lettura in caso positivo al Consiglio subito dopo le proprie eventuali comunicazioni. Sulle comunicazioni effettuate non sono ammessi interventi e le stesse non possono, comunque, protrarsi complessivamente per una durata superiore ad un quarto d'ora.

3. E' fatto divieto di trattare argomenti aggiuntivi a quelli iscritti all'ordine del giorno.

4. L'illustrazione degli argomenti, stante che le relative proposte vengono depositate e messe a disposizione dei Consiglieri con congruo anticipo, avviene in modo riassuntivo da parte del Presidente o dell'Assessore competente in materia. Può anche avvenire da parte del Segretario, o di altro funzionario intervenuto, in quanto incaricati dal Presidente.

ART. 13 EMENDAMENTI

1. I Consiglieri possono formulare emendamenti alle proposte di deliberazione, da presentarsi per iscritto non oltre la mattina del giorno fissato per la seduta del Consiglio, affinché sugli stessi vengano acquisiti i prescritti pareri di regolarità da parte dei responsabili di servizio, nonché venga verificata la loro conformità all'ordinamento giuridico da parte del Segretario comunale. Ove non venga rispettato il suddetto termine, gli emendamenti non possono essere ammessi, salvo che non si tratti di mero atto di indirizzo politico, oppure che il Segretario, tenuto conto del tenore dell'emendamento proposto, ritenga sotto la propria responsabilità non necessaria l'acquisizione di ulteriori pareri sugli emendamenti.

2. Allorché vengano presentati degli emendamenti, dichiarati ammissibili dal Presidente, questi vengono sottoposti alla votazione del Consiglio in uno con la proposta originaria, se vengono fatti propri dall'autore di questa, altrimenti la loro votazione deve precedere, per ordine di presentazione, quella della proposta originaria di deliberazione.

ART. 14
INTERVENTI

1. Ciascun Consigliere ha facoltà di effettuare un intervento per esporre le proprie valutazioni ed argomentazioni, favorevoli o contrarie, alla proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione, o per esprimere il proprio pensiero sull'argomento in trattazione. L'intervento deve essere il più possibile succinto ed attinente all'argomento in trattazione, e svolgersi per una durata non superiore a dieci minuti. Al Consigliere è consentito effettuare una sola replica, la quale deve essere svolta in un tempo più contenuto rispetto al primo intervento, comunque di durata non superiore a cinque minuti. Qualora il Consigliere desideri che il proprio intervento, o parte di esso, venga testualmente riportato nel verbale di deliberazione, è tenuto a consegnare lo stesso per iscritto al Segretario, previa sua lettura al Consiglio.

ART. 15
QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. Su ciascun argomento può essere posta la questione pregiudiziale, riguardante la possibilità che lo stesso venga trattato dal Consiglio, ovvero quella sospensiva, attinente al rinvio della sua trattazione ad altra data. Tali questioni possono essere poste sia all'inizio della trattazione, sia durante lo svolgimento della discussione, ove dovessero emergere nel corso della stessa elementi che richiedano un apprezzamento in tal senso da parte del Consiglio. Una volta sorte tali questioni, il Presidente le sottopone alla votazione del Consiglio, prima di procedere oltre nella discussione.

ART. 16
FATTO PERSONALE

1. Qualora il Consigliere avesse necessità di effettuare un intervento per "fatto personale", consistente nell'essere attaccato sulla propria condotta, ovvero nel sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse, esso viene posticipato alla ultimazione della trattazione di tutti gli argomenti.

ART. 17
VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE

1. Delle adunanze svolte viene effettuato, a cura del Segretario, il relativo sommario resoconto nei verbali delle singole deliberazioni assunte. Il Segretario può omettere dai verbali quegli interventi, o parte di essi, che esulino dall'argomento in trattazione.

2. Ad integrazione dei verbali delle deliberazioni di cui al comma precedente, viene redatto ulteriore apposito processo verbale, mediante trascrizione integrale della registrazione eseguita con apparecchio elettromagnetico.

ART. 18
APPROVAZIONE E RETTIFICA DEI VERBALI

1. I verbali relativi a ciascuna adunanza svolta sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella seduta immediatamente successiva, ove possibile. Tale approvazione non viene effettuata per i verbali afferenti l'ultima seduta del Consiglio uscente.

2. Il Consigliere ha facoltà di chiedere la rettifica del verbale che riporti in modo erroneo il contenuto del suo intervento, la propria partecipazione al voto, ovvero la sua presenza od assenza. La relativa richiesta deve essere approvata dal Consiglio. La rettifica viene eseguita

mediante apposizione di annotazione sul verbale, a margine od a piè di pagina, od eventualmente mediante inserimento di un foglio aggiuntivo nello stesso.

3. In sede di approvazione dei verbali è vietato riaprire la discussione in ordine a quanto ne costituisce oggetto.

ART. 19

MANCATA APPROVAZIONE DEI VERBALI

1. La mancata approvazione dei verbali da parte del Consiglio, a meno che non siano invalidati dall'autorità giudiziaria a seguito di procedimento per querela di falso, non comporta il venire meno della loro efficacia, essendo necessario, a tale scopo, un espresso atto di autoannullamento o di revoca da parte del Consiglio medesimo.

ART. 20

FIRMA DEI VERBALI

1. I verbali delle deliberazioni sono firmati in originale dal Sindaco/Presidente del Consiglio e dal Segretario presenti nella seduta in cui le stesse sono state assunte. Le copie sono firmate invece soltanto dal Segretario in servizio nel momento in cui vengono rilasciate, e possono essere firmate anche dal dipendente responsabile della segreteria.

ART. 21

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio senza prendere parte alla discussione. Egli può, tuttavia, intervenire nella discussione, previa concessione della parola da parte del Sindaco/Presidente, al fine di fornire elementi di valutazione e spiegazioni di natura tecnico-giuridica in ordine all'argomento in trattazione, segnatamente per quanto attiene il profilo di legittimità.

2. Il Segretario, prima di esprimere il proprio parere, può chiedere un termine per poter fare le eventuali occorrente consultazioni degli atti d'ufficio, o delle fonti normative.

3. Il Sindaco/Presidente sceglie un Consigliere per esercitare le funzioni di verbalizzazione allorchè il Segretario debba assentarsi in quanto interessato all'argomento trattato.

ART. 22

PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA DI ALTRI SOGGETTI

1. Allorchè alcuni argomenti da trattarsi esigano, o rendano opportuna, l'illustrazione tecnica da parte di funzionari comunali, del Revisore dei Conti, dei componenti dei CDA di società partecipate dall'Ente o di eventuali consulenti, il Presidente ha facoltà di chiederne l'intervento in adunanza. La loro presenza in seno al Consiglio è limitata alla trattazione degli argomenti per i quali è stato richiesto il loro intervento da parte del Presidente.

ART. 23

CELEBRAZIONI E COMMEMORAZIONI

1. All'inizio della seduta il Sindaco ed i Consiglieri possono tenere celebrazioni e commemorazioni in riferimento ad eventi ed accadimenti rivestenti particolare rilevanza. Le stesse debbono essere svolte in un tempo non superiore a dieci minuti.

ART. 24

MOZIONE D'ORDINE

1. E' mozione d'ordine il richiamo alla legge o al regolamento, o il rilievo sul modo e

l'ordine col quale sia stata posta la questione dibattuta o col quale si intenda procedere alla votazione. Sulla ammissione o meno di ogni mozione d'ordine decide il Presidente.

2. Ove la decisione del Presidente non sia accettata dal proponente la mozione, sulla stessa decide il Consiglio.

ART. 25 **INTERROGAZIONI**

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda scritta, rivolta al Sindaco, per conoscere se un fatto sia vero, se una data informazione sia esatta e se essa sia pervenuta all'Amministrazione, se su determinati affari sia stata presa o si stia per prendere qualche decisione.

2. All'interrogazione risponde il Sindaco o chi lo surroga o l'Assessore competente. Qualora ne venga fatta espressa richiesta da parte del Consigliere, l'interrogazione viene inserita all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, dopo la trattazione degli argomenti proposti dal Sindaco.

3. L'interrogante deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfi o meno. Il Sindaco o chi lo surroga o l'Assessore competente hanno diritto di replicare.

4. L'interrogazione non può dar luogo a discussione avendo carattere informativo.

ART. 26 **INTERPELLANZE**

1. L'interpellanza consiste nella richiesta formulata al Sindaco, intesa a conoscere i motivi e/o gli intendimenti dell'Amministrazione in merito ad un determinato affare. Per le modalità di presentazione e di trattazione vale quanto previsto per l'interrogazione.

ART. 27 **MOZIONI**

1. Le mozioni possono consistere in una proposta concreta di deliberazione, oppure in una proposta di voto su di un argomento che abbia o no formato oggetto di interrogazione o di interpellanza, per impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione, oppure anche in una proposta di voto volta ad esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni ed atteggiamenti del Sindaco o della Giunta, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.

2. Le mozioni vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva del Consiglio subito dopo gli argomenti proposti dal Sindaco e prima delle interrogazioni ed interpellanze. Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione ed il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione. Hanno inoltre diritto di prendere la parola tutti i Consiglieri che lo richiedano. Le interrogazioni e le interpellanze aventi lo stesso oggetto delle mozioni sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti o interpellanti possono intervenire dopo i firmatari delle mozioni.

ART. 28 **GRUPPI CONSILIARI**

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda distaccarsi dal Gruppo in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del capo del nuovo Gruppo.

2. Ciascun Gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti al Gruppo consiliare. La stessa facoltà è riconosciuta anche al Consigliere che si stacchi dal gruppo di appartenenza
3. I singoli Gruppi devono dare comunicazione, sottoscritta da tutti i Consiglieri che lo compongono, al Sindaco del nome del proprio Capogruppo. La stessa può anche avvenire verbalmente nel corso della seduta del Consiglio. In mancanza sarà considerato tale il Consigliere del Gruppo più anziano per legge.
4. Può essere costituito un Gruppo misto, composto da Consiglieri appartenenti a liste con un solo candidato eletto e da Consiglieri distaccatisi da altri Gruppi.
5. La Conferenza dei capigruppo - costituita ai sensi dell'art. 9 dello Statuto -, presieduta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale se nominato, :
 - a) Coadiuvata il Sindaco/presidente del Consiglio Comunale nella programmazione dei lavori del Consiglio Comunale
 - b) Risolve i problemi interpretativi del presente regolamento e formula proposte per eventuali modifiche

E' convocata, di norma, prima della definizione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, dal Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale, con avviso scritto, anche tramite e-mail, riportante gli argomenti all'ordine del giorno.

Se compatibile con l'attività degli uffici comunali, la documentazione inerente l'ordine del giorno della conferenza, verrà messa a disposizione dei Capigruppo prima della riunione stessa.

L'ordine del giorno della Conferenza dei capigruppo è inviato almeno tre giorni prima, esclusi i festivi, della data stabilita per la riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata nello stesso giorno della seduta anche telefonicamente.

La sede della riunione viene indicata nella lettera di convocazione.

Alla conferenza dei capigruppo possono partecipare, su invito del Sindaco, gli assessori per la trattazione di argomenti inerenti le loro competenze.

Dello svolgimento delle riunioni è redatto apposito verbale in forma scritta.

6. Ai Gruppi consiliari, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, viene messo a disposizione dal Sindaco un idoneo locale, al quale possono accedere a rotazione, previo raggiungimento di un'intesa fra i rispettivi Capigruppo, della quale viene data comunicazione scritta al Sindaco, o in mancanza, secondo un calendario stabilito dal Sindaco medesimo.

ART. 29

COMMISSIONI CONSILIARI

1. All'inizio di ogni mandato amministrativo, od anche nel suo corso, il Consiglio può istituire delle Commissioni nel proprio seno, aventi funzioni referenti e di supporto allo stesso in determinate materie. A tale scopo, esse esaminano preventivamente le proposte di deliberazione di particolare rilevanza da sottoporre all'approvazione del Consiglio, quali bilancio e suo assestamento generale, verifica dello stato di attuazione dei programmi e delle linee programmatiche, conto consuntivo, piano di governo del territorio e strumenti attuativi dello stesso, statuto e regolamenti, programma delle opere pubbliche. Su espresso incarico del Consiglio o del Sindaco possono provvedere ad effettuare elaborazioni di proposte in ordine a taluni argomenti o questioni.

2. Le Commissioni, in osservanza del criterio proporzionale stabilito dalla legge, garantendo comunque la rappresentanza di ogni gruppo consiliare, sono costituite da un numero di Consiglieri pari al numero dei Gruppi di minoranza che siedono in Consiglio Comunale

tenuto conto della loro costituzione all'atto dell'insediamento in Consiglio Comunale ed alle successive modifiche, oltre al pari numero di Consiglieri di maggioranza aumentato di uno.

3. L'insediamento delle stesse avviene su convocazione del Presidente del Consiglio comunale, se nominato, o dal Sindaco da effettuarsi entro quindici giorni dalla loro nomina. In tale seduta vengono nominati il Presidente ed il Vicepresidente. Ove il Consigliere nominato tale sia assente durante le sedute in cui sono chiamati ad espletare le relative funzioni, le stesse sono svolte dal Consigliere più anziano d'età.

4. Le sedute delle Commissioni, da tenersi in apposito locale messo a disposizione dal Sindaco, avvengono previa convocazione, secondo le modalità stabilite dalle stesse, potendo essere anche informali. Delle convocazioni viene data comunicazione, oltre che al Segretario, al Sindaco il quale ha facoltà d'intervenire alle relative sedute. Alle stesse è consentito assistere anche ai Consiglieri non facenti parte delle Commissioni.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno quattro componenti.

6. Di ciascuna seduta delle Commissioni viene redatto, un verbale riassuntivo, sottoscritto dai componenti le commissioni presenti, in ordine a quanto trattato così come stabilito nel regolamento delle commissioni consiliari.

7. Il verbale viene trasmesso per conoscenza al Sindaco.

ART. 30

COMMISSIONI SPECIALI DI CONTROLLO O DI GARANZIA

1. Il Consiglio, ove ritenga di effettuare indagini ispettive, ovvero il controllo su determinati fatti od atti, allo scopo di verificare la correttezza dell'attività amministrativa e gestionale del Comune, può costituire nel proprio seno delle Commissioni speciali.

2. Alle Commissioni speciali si applica la disciplina di cui all'art. precedente, fatta eccezione per la presidenza delle stesse, la quale spetta di diritto ad un Consigliere di minoranza. A tale scopo, la nomina del presidente viene effettuata solo dai Consiglieri di minoranza facenti parte della Commissione.

ART. 31

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento abrogano automaticamente ogni altra precedente disposizione regolamentare contraria. Le stesse vengono applicate finchè non intervengano disposizioni di legge contrarie, nel qual caso esse si intendono tacitamente ed automaticamente abrogate, fermo rimanendo l'obbligo del Consiglio di provvedere al suo adeguamento sollecitamente.

2. Le disposizioni medesime, ove costituenti mera espressione dell'autonomia discrezionale del Consiglio, possono sempre essere derogate dallo stesso, in quanto ciò non arrechi pregiudizio ai diritti dei Consiglieri e sia funzionale al perseguimento del pubblico interesse.

ART. 32

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, in quanto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo comunale della relativa delibera di adozione.